STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"ASD CIRCOLO VELICO STABIA"

ARTICOLO 1 – Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 e della normativa vigente, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASD Circolo Velico Stabia" (di seguito indicata come "Associazione").

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia (NA). Il Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni distaccate o modificare la sede all'interno del territorio comunale senza che ciò comporti modifica statutaria.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – Scopo e Oggetto Sociale

1. L'Associazione è un ente di diritto privato, non riconosce fini di lucro ed è mossa da finalità civiche, solidali e di utilità sociale.

2. L'oggetto principale è l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla pratica, alla diffusione, alla promozione e al potenziamento della disciplina della Vela e degli sport acquatici e nautici in genere, compresa l'attività didattica, l'avviamento allo sport e l'aggiornamento dei praticanti.

3. L'Associazione può altresì esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quella principale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, deliberate dal Consiglio Direttivo. Tra queste rientrano espressamente:

* L'organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze, mostre e convegni di carattere culturale, artistico, scientifico o ricreativo, legati alla cultura del mare, alla marineria, alla tutela dell'ambiente marino e costiero e alla storia locale o ad altro argomento quando finalizzato a rendere maggiormente attraente l'iscrizione al sodalizio e di conseguenza finalizzato al maggiore e funzionale sostegno delle attività principali.

* La gestione di servizi di ristoro, bar e club-house riservati esclusivamente ai soci o in deroga a soggetti esterni in occasione di eventi finalizzati alla diffusione di aspetti mondani e culturali sempre finalizzati all'implementazione della platea sociale per un maggiore sostegno alle attività principali.

* La pubblicazione di riviste, giornalini, bollettini, atti di convegni e materiale multimediale connesso agli scopi sociali.

* L'Associazione recepisce i dettami dello statuto e dei regolamenti della FIV e del CONI/CIP, in ordine alle affiliazioni a tali organi.

* L'Associazione dispone di un responsabile del safeguarding la cui elezione e conferimento dell'incarico risulta dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo indetta allo scopo.

ARTICOLO 3 – Assenza di Lucro

1. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a favore di soci, fondatori, collaboratori o componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell'attività istituzionale a sostegno degli scopi sociali.

ARTICOLO 4 – I Soci (Ammissione e Categorie)

1. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a rispettarne lo Statuto.

2. Per fini puramente organizzativi, logistici o di determinazione delle quote, i soci si dividono nelle seguenti categorie funzionali:

* Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;

* Soci Sportivi (o Atleti/Frequentatori): coloro che praticano attivamente le discipline sportive promosse dall'Associazione e usufruiscono delle attrezzature tecniche e dei corsi;

* Soci Ordinari (o Sostenitori/Normali): coloro che, pur non praticando l'attività sportiva agonistica o di base, intendono sostenere la vita dell'Associazione, partecipare alle sue attività culturali, sociali e ricreative e frequentare i locali del Circolo. Per queste categorie di soci l'iscrizione è vincolante per il biennio successivo alla data di iscrizione.

- Soci stagionali: a iscrizione relativa al periodo estivo inteso da giugno a settembre.

L'appartenenza a una specifica categoria non comporta alcuna discriminazione in ordine ai diritti e ai doveri dei soci nei confronti dell'Associazione, anche in considerazione della possibile diversa quantificazione della quota associativa distinta per le varie categorie di soci.

ARTICOLO 5 – Diritti e Doveri dei Soci (Principio di Democraticità)

1. Tutti i soci maggiorenni, iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote associative, godono dell'elettorato attivo e passivo. Hanno quindi lo stesso e identico diritto di voto in Assemblea per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e la nomina degli organi direttivi, e sono eleggibili alle cariche sociali, qualora l'iscrizione sia stata effettuata in modalità individuale. Nel caso delle iscrizioni famiglia, che prevedono un pagamento della quota cumulativa in misura ridotta, ha diritto di voto unicamente il socio "capofamiglia".

2. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di corrispondere la quota associativa mensile stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. La quota associativa è strettamente personale, non è trasferibile a terzi e non è rivalutabile.

5. Il mancato pagamento della quota associativa per un periodo di tre mesi consecutivi costituisce morosità dell'associato, sia esso individuale che familiare, nei confronti dell'Associazione, la quale si riserva il diritto di recupero delle somme arretrate nei termini di legge previsti o sulla base delle decisioni indicate dal consiglio direttivo.

6. All'interno del circolo è richiesto un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo. Non sono ammessi atteggiamenti offensivi o aggressivi.

7. Il socio che volesse segnalare criticità o comportamenti inadeguati ha il dovere si segnalarlo ai membri del Consiglio Direttivo preposti ai vari ambiti sociali, i quali indiranno una riunione per esaminare nello specifico la segnalazione alla presenza del Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

* L'Assemblea dei Soci;

* Il Consiglio Direttivo;

* Il Presidente.

ARTICOLO 7 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con i pagamenti.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario (Bilancio) e, alla scadenza dei mandati, per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea dei soci può inoltre essere invocata in ordine a comunicazioni straordinarie o impreviste su indicazione del Presidente.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso affisso nei locali della sede sociale e inviato via email/canali digitali ai soci almeno 3 giorni prima della data fissata.

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri (da un minimo di 3 a un massimo di 9, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto dell'elezione).

2. I consiglieri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.

4. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la determinazione delle quote associative differenziate per categorie di servizi fruiti, l'approvazione dei regolamenti interni e l'ammissione dei nuovi soci.

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

ARTICOLO 9 – Risorse Economiche ed Esercizio Finanziario

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

* Quote associative mensili e contributi dei soci;

* Contributi di enti pubblici, privati o associazioni;

* Proventi derivanti dalle attività sportive (corsi, regate) e dalle attività secondarie e strumentali (es. eventi culturali o commerciali autorizzati dalla legge);

* Donazioni, lasciti o sponsorizzazioni.

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea.

ARTICOLO 10 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti.

2. In caso di scioglimento, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2021 (es. ad altre associazioni sportive con finalità analoghe o ai fini sportivi stabiliti dalla Federazione di affiliazione), sentito l'organismo di controllo competente.

ARTICOLO 11 – Rinvio alla Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e delle altre leggi vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.

Castellammare di Stabia (Na)
15.07.2026